

Ordinanza sui medicinali per uso veterinario (Ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet)

Modifica dell'8 maggio 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 agosto 2004¹ sui medicinali per uso veterinario è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4

¹ Il veterinario che prescrive una premiscela di medicinali o un foraggio medicinale per una terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo ufficiale della ricetta dell'UFV e fornire le seguenti indicazioni:

⁴ L'UFV può mettere a disposizione il modulo in formato elettronico.

Art. 30 cpv. 4 e 5

⁴ Previa consultazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) e degli organi di controllo, l'UFV fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Con questi organismi provvede a far sì che i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di tali organismi.

⁵ Esso si adopera per garantire un'esecuzione uniforme della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

Art. 33, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 e 3

Rapporto periodico

¹ Gli organi di controllo fanno periodicamente rapporto all'UFV:

² L'UFV valuta i rapporti e li pubblica in forma adeguata.

³ Gli organi di controllo possono inoltrare i rapporti all'ufficio cantonale di veterinaria ai fini della registrazione nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966² sulle epizootie.

¹ RS 812.212.27

² RS 916.40

Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

¹ Su richiesta dell'UFV:

² L'Istituto trasmette periodicamente i dati relativi alla vendita di antibiotici all'UFV.

Art. 36 cpv. 1 e 3

¹ L'UFV tratta i dati personali che gli sono messi a disposizione conformemente agli articoli 33 e 35. Allestisce in particolare una statistica del consumo di medicinali veterinari allo scopo di sorvegliare la situazione relativa alla resistenza agli antibiotici.

³ L'UFV e l'Istituto possono scambiarsi e mettere a disposizione dell'UFSP e dell'UFAG i dati rilevati.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

8 maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova